

# ***Comune di Castelfidardo***

ORDINANZA N° 48

## **IL SINDACO**

Vista la Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 15 “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione”

Visto l’art. 18 del regolamento di attuazione della predetta legge, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 137 del 7 luglio 2004, in base al quale nelle domeniche, nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato i Comuni prevedono l’apertura di un numero di impianti di distribuzione carburanti non inferiore al 25 per cento di quelli in attività nel territorio comunale;

Vista la Legge Regionale del 10/11/2009 n°27 “Testo Unico per il Commercio” ed in attesa degli indirizzi regionali di cui agli artt.72 e 75 della suddetta legge;

Ritenuto di dover comunque determinare le turnazioni degli impianti di carburanti per i giorni festivi dell’anno 2011;

Richiamata la propria ordinanza n° 42 del 15/12/2009 con la quale sono stati fissati i turni fino al mese di Dicembre 2010;

## **ORDINA**

- 1) Per l’anno 2011, nei giorni festivi, nelle domeniche e nel pomeriggio del sabato antecedente rimarranno aperti gli impianti di distribuzione dei carburanti come da calendario allegato.
- 2) Gli impianti aperti la domenica restano chiusi il giorno successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale seguente; nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali o per il pomeriggio del sabato.
- 3) L’ impianto di distribuzione carburanti "Q8" sito lungo la S.S. 16 Adriatica Km 314+135 è esonerato dal rispetto dei turni di riposo infrasettimanale e di chiusura festiva, limitatamente alla vendita del solo prodotto GPL.
- 4) Ciascun impianto osserverà la fascia oraria già prescelta e comunicata al Comune ai sensi dell’art. 17 del regolamento regionale 20 luglio 2004 n°5.
- 5) In caso di violazioni si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L.R. 15/2002.

Castelfidardo, 15 dicembre 2010

**IL SINDACO**  
*Mirco Soprani*

MB